

Associazione per la valorizzazione dell'Olio di Liguria

Statuto

Articolo 1

(Istituzione dell' Associazione)

1) E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile e ai fini del riconoscimento regionale previsto dalla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 "*Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa*", così come modificata con la legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 "*Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla l.r. n. 13/2007*", una associazione, denominata "Associazione per la valorizzazione dell'Olio di Liguria" (in seguito denominata "Associazione").

2) L'Associazione è istituita su proposta della Camera di Commercio di Imperia, ispirandosi ai seguenti principi generali:

- garantire il corretto equilibrio e rappresentatività di tutte le componenti della filiera olivicola regionale favorendone, nelle forme ritenute più opportuna, l'adesione e la partecipazione più ampia possibile dei produttori liguri;
- garantire una completa rappresentatività degli olii liguri, promuovendo e valorizzando il settore olivicolo della Liguria nel suo complesso;
- raccordarsi operativamente con l'Enoteca Regionale della Liguria, con sede principale in Castelnuovo Magra e sedi distaccate in Genova, Ortovero e Dolceacqua;
- perseguire la sostenibilità economico – finanziaria.

3) L'Associazione ha sede legale nei locali individuati dalla Camera di Commercio di Imperia nell'edificio dell'ex-frantoio Giromela via Nazionale n. 387, edificio di proprietà della stessa Camera di Commercio.

Per lo svolgimento della propria attività l'Oleoteca potrà attivare anche altre sedi, a titolo permanente o temporaneo, in primo luogo usufruendo delle opportunità offerte dall'Enoteca Regionale della Liguria. Le eventuali modifiche in queste sedi operative non comporteranno la variazione del presente Statuto.

Tutte le sedi, sia come posizione che come spazi, devono essere funzionali alla realizzazione delle attività previste ed essere in possesso delle previste autorizzazioni ai sensi della vigente normativa.

Articolo 2

(Finalità)

L'Associazione opera senza perseguire scopi di lucro.

1) L'Oleoteca valorizza e promuove a livello regionale, nazionale ed internazionale gli oli d'oliva di qualità, prodotti nel territorio della Regione Liguria, con particolare riferimento a quelli con denominazione di origine/DOP e ad altre certificazioni riconosciute a livello nazionale e comunitario nonché i prodotti derivati dalla lavorazione delle olive, attraverso le seguenti azioni e attività primarie:

- esporre gli oli liguri e i prodotti derivati dalla lavorazione delle olive nella sede principale e in altre sedi operative e di rappresentanza, in Italia ed all'estero;
- partecipare alle manifestazioni e agli eventi di particolare interesse internazionale, nazionale e regionale;
- promuovere iniziative di comunicazione e di educazione su temi legati alla qualità, tipicità e sicurezza alimentare;
- promuovere, attraverso opportune sinergie con la ristorazione, l'abbinamento degli olii liguri e dei prodotti derivati con la cucina regionale;
- promuovere ogni forma di negoziazione concordata a livello di filiera regionale;
- realizzare materiale informativo, anche multimediale, e attuare azioni divulgative, tramite i canali tradizionali e innovativi.

2) L'Oleoteca, come attività secondaria in base agli scopi istituzionali di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente, potrà:

- vendere i prodotti e realizzare servizi a supporto della commercializzazione;
- organizzare azioni per promuovere il territorio ligure e le relative produzioni anche attraverso visite di giornalisti presso le imprese liguri;
- organizzare workshop per favorire i contatti con gli operatori commerciali del settore;
- contribuire alla formazione di figure professionali esperte nel settore olivicolo ed elaiotecnico, nel marketing e nella comunicazione;
- erogare servizi alle aziende olivicole e agli operatori della filiera;
- acquisire e conservare documentazione e strumenti attinenti la cultura contadina olivicola anche attraverso l'allestimento di idonei spazi museali;
- promuovere e organizzare iniziative concorsuali;
- organizzare un sistema di rilevamento e di elaborazione dei dati produttivi ed economici;
- partecipare a progetti comunitari, nazionali e regionali;
- organizzare attività didattiche e gastronomiche come corsi di degustazione e di cucina locale, finalizzate alla conoscenza e promozione del patrimonio enogastronomico e agroalimentare ligure;
- promuovere visite guidate alle sedi dell'Oleoteca, alle aree di produzione e alle imprese della filiera olivicola;
- esporre e/o vendere un'adeguata selezione di prodotti tipici e/o tradizionali regionali con particolare riferimento a quelli prodotti nell'Itinerario di riferimento, se riconosciuto;
- mettere a disposizione anche materiale informativo del territorio, sulla storia, sui prodotti tipici e sulla cultura e folklore locale;
- altre attività utili al raggiungimento delle finalità dell'Oleoteca.

3) L'Oleoteca sarà identificata dal marchio d'impresa "Oleoteca regionale della Liguria", successivamente alla data di pubblicazione nel BURL del provvedimento di riconoscimento da parte della Regione Liguria.

Il marchio, costituito dal logo e dal segno grafico, è di proprietà della Regione Liguria, che provvede alla registrazione e al deposito a norma di legge.

L'Oleoteca e le sue sedi distaccate devono essere individuate da:

- targa istituzionale, riportante la seguente indicazione: Logo Regione Liguria, la dicitura "Oleoteca regionale della Liguria" e relativo logo;
- cartello informativo, riportante i riferimenti dell'Oleoteca (numeri di telefono, orari di apertura).

La targa istituzionale e il cartello informativo devono essere esposti all'ingresso del punto di accesso in posizione visibile.

L'Oleoteca è inoltre tenuta a:

- avere in esposizione e in degustazione un numero significativo di etichette di olii di qualità e dei prodotti derivati dalla lavorazione delle olive, riferibili a produttori diversi e rappresentativi di tutto il territorio ligure;
- svolgere le attività primarie, previste al comma 1 del presente articolo 2;
- dotarsi di idonee attrezzature per lo svolgimento delle attività previste (arredo, espositori, attrezzature d'ufficio ed informatiche, etc.) prevedendo un recapito telefonico fisso, una postazione fissa PC con collegamento ad internet, indirizzo di posta elettronica e la PEC (posta elettronica certificata);
- disporre di personale in possesso di conoscenze sulle caratteristiche degli olii e dei prodotti esposti e con una buona conoscenza almeno della lingua inglese;
- rispettare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 12 ore settimanali;
- aderire agli Itinerari enogastronomici riconosciuti ai sensi della LR n. 13/2007 e collaborare con l'Enoteca regionale della Liguria e con gli Itinerari medesimi;

- predisporre la carta degli oli e dei prodotti derivati dalla lavorazione delle olive esposti e/o in degustazione con l'illustrazione delle caratteristiche qualitative e organolettiche nonché delle zone e delle modalità di produzione;
- esporre il marchio regionale “Oleoteca regionale della Liguria” nella cartellonistica e nel materiale promozionale prodotto.
- esporre, in modo visibile, i prezzi delle degustazioni e dei prodotti in vendita.

Articolo 3

(Soci)

- 1) Al momento della costituzione oppure anche successivamente possono diventare Soci dell'Associazione i seguenti soggetti regionali:
 - produttori olivicoli liguri;
 - consorzi di tutela, cooperative e associazioni olivicole;
 - Enti Pubblici;
 - soggetti privati o operatori professionalmente qualificati, operanti nella filiera olivicola;
 - organismi, pubblici e privati, rappresentativi delle produzioni enogastronomiche regionali o che perseguono finalità affini all'Oleoteca.
- 2) Il numero dei Soci, fondatori o aderenti, è illimitato; la composizione associativa deve prevedere sia Soci pubblici sia Soci privati.
- 3) I soci pubblici sono enti e/o organismi di diritto pubblico e/o aventi finalità pubbliche, che attraverso i propri organi deliberativi e secondo proprio ordinamento adottano lo statuto e si impegnano a versare regolarmente la quota associativa annuale.
- 4) I soci privati sono prioritariamente le associazioni di categoria e/o rappresentative del mondo agricolo, ivi compresi i consorzi di promozione e di tutela, che attraverso i propri organi deliberativi e secondo il proprio ordinamento adottano lo statuto e si impegnano a versare regolarmente la quota associativa annuale. Per essere ammessi i soci privati devono svolgere attività compatibili con le finalità del presente statuto.
- 5) L'adesione di nuovi Soci avviene a cadenza annuale, in occasione dell'Assemblea ordinaria di bilancio, secondo procedure stabilite dal regolamento operativo dell'Associazione. L'adesione comporta l'accettazione e il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e il tempestivo pagamento della quota annuale di partecipazione.
- 6) Tutti i Soci, fondatori o aderenti, pubblici o privati sono tenuti a versare una quota annuale quale contributo associativo per la copertura delle spese di gestione. La misura delle quote viene stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, secondo criteri che tengono conto delle diverse tipologie, pubbliche e private, dei Soci.
- 7) I Soci hanno diritto a:
 - esporre e vendere presso le sedi dell'Oleoteca le proprie produzioni, ritenute idonee dalla Commissione tecnica, secondo procedure e criteri fissati dal consiglio direttivo;
 - partecipare alle manifestazioni fieristiche in forma collettiva o personalizzata presso lo stand istituzionale dell'Oleoteca, osservando le regole dell'apposito regolamento interno e secondo i criteri fissati dal consiglio direttivo;
 - ricevere periodicamente le notizie sullo svolgimento delle attività promozionali realizzate o programmate dall'Associazione.

Articolo 4

(Domanda di adesione)

- 1) L'ammissione dei soci, successiva alla costituzione dell'Associazione, è subordinata all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione.

2) L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme statutarie e di ogni altro regolamento interno e la partecipazione attiva alla vita associativa.

Articolo 5

(Recesso o esclusione del socio)

- 1) La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione per giusta causa.
- 2) La facoltà di recesso può essere esercitata dall'interessato in ogni tempo fermo restando l'impegno al pagamento delle quote annuali maturate, ivi compresa quella relativa all'anno di recesso se esercitata oltre la data del 30 settembre del medesimo anno.
- 3) L'esclusione ha luogo per deliberazione del Consiglio direttivo quando:
 - a) il socio sia moroso nei confronti dell'Associazione per il versamento delle quote associative per due anni consecutivi;
 - b) l'operato del socio si traduca in ogni caso in danno morale e materiale dell'Associazione;
 - c) previa formale contestazione da parte del Presidente, il socio non rispetta i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, assunti ai sensi del presente statuto.
- 4) La perdita della qualità di socio da parte di un socio fondatore non comporta modifiche del presente statuto. Il consiglio direttivo, con il relativo provvedimento, definirà i relativi rapporti economici derivanti.

Articolo 6

(Gestione entrate)

- 1) L'Associazione provvede alle risorse economiche necessarie a far fronte alle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività programmate attraverso:
 - a) le quote associative dei Soci;
 - b) le eventuali donazioni;
 - c) i proventi di eventuali iniziative e manifestazioni direttamente gestite;
 - d) i contributi di Enti Pubblici e Privati;
 - e) i contributi e proventi eventualmente dovuti per legge;
 - f) i proventi sulle eventuali vendite di prodotti esposti, calcolati nella misura percentuale deliberata annualmente dal consiglio direttivo e da trattenere sul prezzo di vendita;
 - g) gli eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle attività editoriali e didattiche;
 - h) i finanziamenti derivanti da partecipazioni a progetti ed iniziative di livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario.

Articolo 7

(Gestione)

- 1) L'Associazione:
 - coordina i soci fondatori in ordine alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
 - è sottoposta a controlli periodici dell'Assessorato regionale all'agricoltura per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento ai sensi della L.R. n. 13/2007;
 - riceve il versamento di eventuali contributi pubblici.

Articolo 8

(Organi sociali)

- 1) Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente.

Articolo 9

(Assemblea)

- 1) L'Assemblea si compone dei rappresentanti, nel numero massimo di uno per associato, dei soci aderenti e di quelli fondatori.
- 2) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

- 3) L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno.
- 4) Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- 5) Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. Eventuali soci delegati potranno rappresentare, ciascuno, non più di due ulteriori soci. In questo caso la delega può estendersi, sempreché espressamente menzionato, alla possibilità di essere eletto alle cariche sociali.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal rappresentante più anziano dei soci presenti.
- 7) Gli associati che siano in posizione di conflitto di interessi con l'Associazione, pur potendo partecipare alla seduta, devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
- 8) Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Revisore Contabile unico e un rappresentante designato dall'Assessorato regionale all'agricoltura.

Articolo 10

(Convocazione e validità dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, oppure dal revisore contabile unico, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
- 2) La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire mediante invio dell'avviso di convocazione al domicilio di ogni socio (a mezzo posta, fax, e-mail o fonogramma) e mediante affissione dell'avviso medesimo presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita.
- 3) In prima convocazione l'Assemblea è valida quando vi intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- 4) In seconda convocazione l'Assemblea è valida quando intervenga almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera su qualunque oggetto, a maggioranza dei presenti.
- 5) Per le delibere concernenti modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Ente è tuttavia necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati.
- 6) Le votazioni dell'Assemblea si svolgono, di norma, a scrutinio palese, salvo che almeno 5 soci non richiedano la votazione a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti indicazioni nominative si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 11

(Competenze dell'Assemblea)

- 1) Compete all'Assemblea:
 - a) l'approvazione del bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - c) la nomina alle cariche sociali;
 - d) l'esame e l'approvazione del programma di attività dell'esercizio successivo, redatto dal Consiglio direttivo;
 - e) la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo;
 - f) la determinazione dell'importo della quota associativa annua dei soci pubblici e privati;
 - g) l'approvazione del regolamento di gestione e di ogni successivo ulteriore regolamento necessario per il buon funzionamento dell'associazione nonché delle loro modifiche;
 - h) l'individuazione dell'ampiezza minima della base associativa necessaria ad una associazione di imprese per essere ammessa quale socio;
 - i) la nomina dei membri della Commissione tecnica;
 - j) le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

Articolo 12

(Consiglio direttivo)

1) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione, curando il buon funzionamento della stessa.

2) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri:

- **tre membri designati dalla Camere di Commercio di Imperia, Savona, La Spezia se queste ultime due aderenti; diversamente i tre membri sono designati dalla Camera di Commercio di Imperia;**

- **un membro designato dalla Camera di Commercio di Genova, se aderente; diversamente il membro è designato da Unioncamere Liguria;**

- **tre membri in rappresentanza dei soci privati, di cui due membri appartenenti al mondo della produzione olivicola;**

3) Il presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri designati dai soci pubblici; il Vicepresidente tra i membri appartenenti al mondo della produzione olivicola".

4) I membri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

5) Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviare a mezzo fax o posta elettronica almeno quattro giorni prima della data stabilita o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

6) Le adunanze sono legali quando vi intervengono la metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

7) Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale quello del Presidente.

8) Alle sedute del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Revisore contabile unico e un rappresentante designato dall'Assessorato regionale all'agricoltura.

Articolo 13

(Sostituzione di un Consigliere)

1) Se durante l'esercizio si rendesse vacante qualche posto di Consigliere, tra quelli eletti, per dimissioni o decesso o qualsiasi altra causa, l'Assemblea provvederà alla sostituzione dello stesso entro 60 giorni per cooptazione, mantenendo la maggioranza pubblica.

2) Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario ed è sostituito secondo le medesime modalità.

Articolo 14

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo svolgere le seguenti funzioni:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) adempiere a tutte le attività necessari per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;

c) compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché il programma annuale di attività;

d) definire l'organico dell'Associazione ivi compresa l'eventuale nomina di un direttore nonché eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni sulla base di programmi di lavoro approvati di volta in volta con adeguata copertura finanziaria;

e) deliberare sugli eventuali compensi da corrispondere ai componenti la commissione tecnica giudicatrice degli oli, nonché sui compensi da corrispondere a eventuali collaboratori saltuari;

f) predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;

h) deliberare su tutte le operazioni finanziarie per il funzionamento dell'Associazione;

i) determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- j) approvare gli schemi di convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con terzi.

Articolo 15

(Presidente)

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, attua le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal C.D., compie tutti gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e sovrintende alla gestione della stessa, provvede a stipulare i contratti e le convenzioni decise dal C.D. ed ha il potere di presentare domande e di rilasciare quietanze.
- 2) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.
- 3) Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti immediatamente esecutivi e soggetti a ratifica del Consiglio direttivo nella sua prima seduta utile. L'entità massima della spesa o dell'impegno per ogni singolo provvedimento viene stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 16

(Cariche sociali)

- 1) Per le cariche sociali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

Articolo 17

(Direttore)

- 1) Il Consiglio direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore con compiti di responsabile della struttura e della gestione operativa. Il relativo provvedimento di nomina deve stabilire i compiti dello stesso e regolare gli eventuali rapporti economici e professionali con l'associazione. Della nomina e delle condizioni contrattuali determinate deve essere data comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta utile.

Articolo 18

(Revisore contabile unico)

- 1) Il revisore contabile unico verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della gestione finanziaria e della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; ha facoltà di partecipare con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del C.D.

Articolo 19

(Commissione tecnica)

- 1) Al fine di valutare il livello di qualità dei prodotti ammessi ed esposti dall'Oleoteca, viene costituita apposita Commissione tecnica.
- 2) La Commissione tecnica è composta da cinque esperti nominati dall'Assemblea, la quale provvede a dotarsi di un apposito regolamento relativo al funzionamento della Commissione stessa.
- 3) Almeno due dei membri di cui al comma 2 devono essere scelti nell'ambito di soggetti qualificati proposti dagli organi di gestione degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, qualora esistenti;.
- 4) La Commissione tecnica ha le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedere all'esame e all'assaggio di campioni presentati in modo anonimo;
 - b) dichiarare, a giudizio insindacabile, l'ammissibilità o la esclusione dei prodotti campionati, suggerendo al produttore eventuali correzioni o provvedimenti per il miglioramento del prodotto.
- 5) Sono esclusi dall'esame di ammissione i prodotti a Denominazione di Origine Controllata e Indicazione geografica Tipica, per i quali la Commissione ha facoltà di verificare durante il periodo di esposizione, la rispondenza ai requisiti dei rispettivi Disciplinari.

Articolo 20

(Bilancio)

- 1) L'esercizio sociale segue l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;

2) Il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere depositato nella sede sociale a disposizione del revisore contabile unico e dei soci almeno 10 giorni prima della riunione della Assemblea fissata per l'approvazione.

Articolo 21

(Consulenze)

1. Può essere richiesta la collaborazione di tecnici dipendenti di Enti pubblici con compiti di consulenza e di collaborazione alla programmazione e gestione dell'Oleoteca medesima, nel rispetto dei relativi ordinamenti in materia di personale.

Articolo 22

(rapporti di collaborazione)

1) L'Associazione può aderire e partecipare ad enti o iniziative nonché stipulare accordi, protocolli e atti di intesa con altre enoteche e con altri soggetti, che perseguono obiettivi coerenti con le proprie finalità statutarie.

Articolo 23

(Scioglimento)

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina del liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 24

(Controversie)

1) La definizione di eventuali controversie, fra Associazione e Associati, viene rimessa di comune accordo alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo.

2) In caso di impossibilità di soluzione della controversia per mancato accordo, la controversia viene deferita all'Assessorato Regionale all'Agricoltura che si pronuncia con decisione inappellabile.

Articolo 25

(Disposizione finale)

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa di settore, in particolare la L.R. n.13/2007 e le relative linee guida applicative approvate dalla Giunta regionale.